




# *Provincia di Reggio Calabria*

*Piazza Italia – 89100 Reggio Calabria*

**REGOLAMENTO TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE  
FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE  
DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.LGS N.504/1992  
(T.E.F.A.)**





## SOMMARIO

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Ambito di Applicazione

Articolo 3 – Modalità di versamento

Articolo 4 – Rendicontazione Mensile dei versamenti

Articolo 6 – Integrazione Annuale dei versamenti

Articolo 7 – Commissioni

Articolo 8 – Obblighi di comunicazione della Provincia

Articolo 9 – Verifiche e controlli

Articolo 10 – Obblighi dei Comuni

Articolo 11 – Entrata in vigore

---

## Articolo 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si definiscono:
  - Per T.E.F.A. il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504;
  - Per T.A.R.S.U la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani istituita dai Comuni ai sensi dell'art.58 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507;
  - Per T.I.A. la Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'art. 49, primo comma, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;
  - Per Provincia, l'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, con sede in Piazza Italia, Reggio Calabria.
  - Per Comuni, ciascuno dei Comuni della Provincia di Reggio Calabria, con sede presso le rispettive residenze municipali;
  - Per soggetto gestore, ciascuno dei soggetti cui i Comuni affidano la gestione della Tariffa di igiene ambientale;
  - Per Soggetti Passivi, i Comuni ed i Soggetti gestori di cui sopra.

## Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il Presente Regolamento disciplina il T.E.F.A. per quanto non già regolamentato dal D.Lgs. n. 504 del 1992 e dalle altre disposizioni statali.

## Articolo 3 – Modalità di versamento

1. I Soggetti passivi, direttamente o tramite l'Agente alla riscossione per il territorio provinciale, effettuano il versamento del T.E.F.A. alla Provincia mensilmente, ~~tenendo conto degli incassi per T.A.R.S.U./T.I.A. contabilizzati~~ per l'intero mese di riferimento, entro il giorno venti del mese successivo. Nel caso in cui tale giorno cada di sabato o di giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno non festivo successivo.
2. I Soggetti passivi possono rimandare il versamento di cui sopra, senza maggiorazione di interessi, al mese successivo qualora l'importo da versare alla Provincia risulti inferiore € 1000,00 (mille/00) per ogni Comune/Soggetto Gestore. In tal caso, nel versamento del mese successivo i Soggetti passivi terranno conto anche delle somme non versate in precedenza.
3. I ritardati versamenti in ordine ai termini ultimi di cui al comma 1, devono essere maggiorati degli interessi giornalieri maturati previsti per legge (c.d. Interessi Legali).

## Articolo 4 – Rendicontazione Mensile dei versamenti.

1. I Soggetti passivi trasmettono alla Provincia, mensilmente, entro il 30 del mese immediatamente successivo, una analitica rendicontazione della quota di Tributo Provinciale Ambientale versata, tenendo conto degli incassi per T.A.R.S.U./T.I.A. contabilizzati per l'intero mese di riferimento.



2. Tale rendicontazione per ogni versamento a titolo di Tributo Provinciale Ambientale, dovrà evidenziare la corrispondente somma incassata a titolo di T.A.R.S.U./T.I.A..

#### Articolo 5 – Rendicontazione Annuale dei versamenti

1. I Soggetti passivi, entro il giorno venti del mese di febbraio di ogni anno, presentano alla Provincia un rendiconto annuale dei versamenti.
2. L'eventuale somma a conguaglio risultante dalla rendicontazione annuale dovrà essere versata alla Provincia entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione stessa, con corresponsione degli interessi nella misura legale.

#### Articolo 6 – Integrazione documentazione

1. La Provincia ha facoltà di chiedere ai Soggetti passivi adeguata documentazione finalizzata alla verifica delle somme di propria competenza.

#### Articolo 7 – Commissioni

1. Ai soggetti passivi spetta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30% (zero virgola trenta per cento), IVA compresa se ed in quanto dovuta, delle somme riscosse da versare alla Provincia, senza importi minimi e massimi.
2. Per l'operazione di cui sopra, il Soggetto passivo, al momento del riversamento degli importi dovuti alla Provincia, tratterrà la commissione dello 0,30% (zero virgola trenta per cento), stabilita dal 5° comma dell'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992
3. Il complessivo trattenuto, nella misura percentuale pari allo 0,30% (zero virgola trenta per cento), di cui ai commi precedenti, sarà rendicontato da parte del Soggetto passivo con la medesima documentazione di cui al precedente articolo 4.

---


#### Articolo 8 – Obblighi di comunicazione della Provincia

1. La Provincia si impegna a comunicare ai Soggetti passivi la fissazione dell'aliquota del Tributo Provinciale Ambientale per l'anno finanziario successivo entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero, se diverso, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
2. In caso di mancata comunicazione, si applica la misura del Tributo Provinciale Ambientale fissata per l'anno precedente.
3. La Provincia si impegna, altresì, a comunicare ai Soggetti passivi i riferimenti del conto corrente generale di tesoreria ove effettuare i versamenti, nonché le sue eventuali variazioni.

#### Articolo 9 – Verifiche e controlli

1. La Provincia può disporre verifiche presso i Soggetti passivi entro cinque anni dalla data di riscossione del Tributo Provinciale Ambientale.

#### Articolo 10 – Obblighi dei Comuni



1. I Comuni comunicano alla Provincia entro trenta giorni dalla esecutività della pertinente Deliberazione:
  - a) La decisione di passare da T.A.R.S.U. a T.I.A.;
  - b) La decisione di affidare la gestione della T.I.A. ad un determinato Soggetto Gestore e l'indicazione dello stesso;
  - c) La decisione di modificare l'affidamento della gestione della T.I.A., e di passare ad Altro Soggetto Gestore.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 15° giorno della pubblicazione all'Albo Provinciale.

